

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse dei Sig.ri

De Miceli Lorenzo	DMCLNZ92H14H269N	Ribera(AG)	14.06.1992
La Mendola Giuseppe	LMNGPP69C21L112E	Termini Imerese (PA)	21.03.1969
Ruta Fabiana	RTUFBN7858G273X	Palermo (PA)	18.08.1978
Sciarratta Salvatore	SCRSVT95M22G273P	Palermo (PA)	22.08.1995

Tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (C.F. 80024770721), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA** (C.F. 97036700793), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

- dell'Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della Scuola – Affari Legali e contenzioso, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" in ragione della soglie minime stabilite per la regione Sicilia in riferimento alle classi di concorso AM30 - Musica nella scuola secondaria di I grado e A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;
- dell'esito della prova scritta del concorso *de quo* sostenuta dall'odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista;
- dell'Avviso n. 13123 del 9 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la successiva prova del concorso *de quo* per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;
- Dell'avviso n. 31042 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, con cui la PA ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale per il concorso *de quo* per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;
- dell'Avviso n. 19866 pubblicato in data 23 aprile 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia con cui ha comunicato la lettera estratta, "c", per la prova orale per il concorso *de quo* per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;
- dell'avviso n. 23163 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato il necessario rinvio per allerta meteo della prova orale calendarizzata per giorno 15 maggio u.s. per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;
- Avviso n. 20777 del 29 aprile u.s con cui la PA. ha proceduto alla convocazione per la prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A026 - Matematica, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- dell'Avviso n. 18582 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 16 aprile 2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti;

- dell'Avviso n. 19024 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 17 aprile 2025, con cui la p.a. ha comunicato l'estrazione della lettera "p" per le prove pratica ed orale del concorso;
- dell'Avviso n. 19244 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 18 aprile 2025, con cui la p.a. ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AM30 (ex A030) - MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- dell'avviso n. 13560 del 14 maggio nonché 14130 del 20 maggio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- dell'Avviso n. 28585 del 22 aprile 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la scelta traccia lezione simulata e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE-BASILICATA E SICILIA;
- dell'Avviso n. 32050 del 14 maggio 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la prova orale e per la prova pratica del CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE-BASILICATA E SICILIA;
- del bando di concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che *"Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100"*, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione dell'odierna parte ricorrente alla prova successiva del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024"* e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva, attualmente in corso di svolgimento per la Regione Siciliana, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva.

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica.

Si premette in

FATTO

1.- Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023, è stato disciplinato il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"*, con specifico riferimento al contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale.

Con successivo Decreto Dipartimentale del 10.12.2024, n. 3060, è stato nei fatti bandito su base regionale, il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno"*.

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- a) prova scritta;
- b) prova orale;
- c) valutazione dei titoli.

Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 100 minuti, vertente sui programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale, così ripartiti:

- 40 quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico;
- 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Ciascun quesito è consistito in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta: conseguentemente, a ciascuna risposta esatta, il Ministero ha attribuito n. 2 punti;

2.- Gli odierni ricorrenti hanno presentato la propria candidatura per l'USR Sicilia, per le seguenti classi di concorso:

De Miceli Lorenzo: A026

La Mendola Giuseppe: B023

Ruta Fabiana: A018

Sciarratta Salvatore: AM30

Gli stessi, quindi, sono stati convocati per lo svolgimento della prova scritta prevista dal bando: preliminarmente, occorre rilevare, al riguardo, che la *lex specialis* non ha previsto – in palese violazione di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego – il conseguimento del punteggio minimo pari a 70/100 (settanta/centesimi) ai fini del superamento della suddetta prova scritta.

Come indicato all'art. 8, comma 2, del bando di concorso, infatti, l'ammissione alla prova orale è subordinata, non già al mero raggiungimento del punteggio di 70 punti (così come peraltro previsto dal Decreto del 2023), bensì alla collocazione del candidato nel contingente pari a tre volte i posti disponibili nella regione per la specifica classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato abbia conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti su 100. Tale previsione, come si vedrà, è illegittima per le ragioni esposte nel prosieguo del presente atto.

3.- Al termine della prova concorsuale, i ricorrenti hanno, infatti, preso atto dell'esito conseguito alla prova:

De Miceli Lorenzo: 70

La Mendola Giuseppe: 76

Ruta Fabiana: 72

Sciarratta Salvatore: 80

Successivamente, solo in data 16 aprile u.s. (dunque quasi 2 mesi dopo l'espletamento della prova), l'USR per la Sicilia ha provveduto a rendere noto, tramite pubblicazione dell'avviso testé gravato, il punteggio minimo per accedere alla prova orale e/o pratica, per le singole classi di concorso:

A026 = 78/100mi

B023 = 78/100mi

AM30 = 86/100mi

A018 = 92/100mi

Pertanto, l'odierna parte ricorrente, avendo conseguito un punteggio superiore a 70/100mi, ma inferiore alle soglie previste dal bando, è stata illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale.

4. - Tutto ciò premesso, risulta evidente l'interesse attuale e concreto interesse che legittima il presente ricorso. Qualora venisse, infatti, annullata la previsione del bando di concorso che aggancia l'ammissione alla prova successiva a un contingente dei posti messi a bando, la parte ricorrente, che si rammenta ha ottenuto un punteggio superiore a 70/100mi, sarebbe certamente ammessa a sostenere la fase successiva della selezione.

Ne deriva, pertanto, il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove orali, attualmente in corso. Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL D.M 205/2023 E DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/1994 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA ILLOGICITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

La vicenda da cui trae origine il caso di specie si fonda, come si è già accennato in narrativa, sulla

illegittima esclusione di parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova successiva del concorso *de quo*, nonostante gli stessi abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia di idoneità, pari a 70/100mi.

I ricorrenti, pur avendo superato la prova scritta del concorso *de quo*, risultando idonei ed avendo ottenuto un punteggio superiore a quello di 70/100mi, previsto dalla normativa in esame per ottenere l'idoneità, sono stati esclusi dalla successiva fase concorsuale.

Come meglio spiegato in fatto, invero, l'art. 8, comma 2, del bando di concorso prevede che *"La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi."*

Tale previsione si rivela ingiustificatamente restrittiva e priva di fondamento normativo, in quanto vanifica il significato stesso della soglia di idoneità stabilita a livello nazionale, che dovrebbe costituire l'unico criterio abilitante all'accesso alla fase successiva.

Ne consegue che l'introduzione di un'ulteriore clausola selettiva – peraltro variabile in funzione del numero dei posti e dei concorrenti per ciascuna regione – comporta una palese violazione del principio di legalità, poiché altera, *in peius*, i criteri di selezione stabiliti dalla fonte regolamentare sovraordinata.

Non v'è chi non veda le gravi disparità di trattamento discendenti dalla scelta della p.a., con riferimento ai candidati appartenenti a diverse regioni o classi di concorso, in quanto – a parità di punteggio e di superamento della prova scritta – alcuni sono stati ammessi alla fase successiva mentre altri, come i ricorrenti, sono stati esclusi unicamente per effetto di una soglia quantitativa arbitrariamente determinata.

La scelta dell'Amministrazione resistente di introdurre surrettiziamente una doppia soglia – l'una qualitativa (70/100), l'altra quantitativa (massimo triplo dei posti) – si traduce in una ingiustificata compressione del diritto dei candidati idonei alla piena partecipazione alla procedura concorsuale, sacrificando irragionevolmente il principio del *favor participationis*, più volte valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa.

Orbene, dal superamento di tale soglia discende, dunque, il diritto ad essere ammessi alla fase successiva, senza che ciò possa essere precluso dalla previsione di un limite quantitativo al numero degli idonei.

Preme segnalare sin d'ora che il fissare una soglia di sbarramento unica, individuando un punteggio da raggiungere per poter accedere alla fase successiva, determina (e, nei fatti, ha determinato) degli effetti, sotto il profilo del *favor participationis*, molto differenti rispetto all'agganciare l'ammissione alla fase successiva ad un contingente di persone che ottengono il miglior risultato.

Al contrario, a causa della richiamata procedura di contingentamento dei posti, prevista dalla *lex specialis*, in luogo della previsione di una soglia di idoneità "mobile", il candidato è inevitabilmente costretto ad ottenere un punteggio di gran lunga superiore alla soglia di idoneità fissata dal bando stesso, per poter superare la prova: ciò appare, oltre che illegittimo, assolutamente irragionevole e, peraltro, in contrasto con la normativa di riferimento.

Orbene, occorre rilevare che la disposizione, ivi contenuta all'art. 8, comma 2, del bando di concorso con cui si è provveduto all'individuazione dei candidati idonei e, dunque, ammessi alla successiva prova, si pone in violazione con quanto disposto dalla normativa vigente nell'ambito del pubblico impiego, nonché con quanto previsto nel decreto n. 205 del 26 ottobre 2023 rubricato "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*".

Infatti, il citato decreto prevede infatti, all'art. 8, comma 2, che "la prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100", senza far menzione di alcun criterio di contingentamento numerico.

La norma è chiara nel qualificare il punteggio minimo quale requisito sufficiente per accedere alla successiva prova orale e/o pratica.

Pertanto, appare del tutto incomprensibile – e, per di più, connotata da evidenti profili di discriminatorietà – la scelta operata dall'Amministrazione resistente di introdurre una doppia soglia di idoneità, che ha determinato una significativa compressione del numero dei candidati ammessi, pur in presenza di punteggi pienamente soddisfacenti.

Numerosi candidati, infatti, pur avendo superato la soglia minima di 70/100, non sono stati ritenuti idonei per l'accesso alla successiva fase selettiva, esclusivamente in ragione dei punteggi soglia ulteriormente e arbitrariamente determinati.

Tale scelta risulta ancor più irragionevole se si considera che, per numerose classi di concorso e regioni, le soglie minime fissate sono risultate eccezionalmente elevate, precludendo l'accesso alla fase successiva anche a candidati con punteggi di assoluto rilievo.

Peraltro, va rilevato che la scelta operata dall'Amministrazione ministeriale, odierna resistente, si discosta sensibilmente dall'impostazione del Concorso scuola PNRR 1, anch'esso disciplinato dal richiamato decreto. In quell'occasione, infatti, i candidati sono stati selezionati sulla base dell'unica soglia di sufficienza individuata, pari a 70/100mi, in assenza di qualsivoglia previsione discriminatoria.

Per i ricorrenti, invece, nonchè per tutti i partecipanti al concorso oggi impugnato, è stata introdotta una doppia soglia, palesemente in contrasto con la normativa di riferimento e di settore.

Ciò non può che comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla precedente tornata concorsuale e chi, invece, al pari dei ricorrenti, ha partecipato (superandola) alla prova scritta odiernamente censurata.

Come sopra anticipato il sistema della cd. doppia soglia, introdotto dall'Amministrazione resistente, per il concorso *de quo* lede grandemente la normativa nell'ambito del pubblico impiego, notoriamente, infatti: la soglia di idoneità nelle prove scritte è fissata dall'art. 7 del D.P.R. 487/1994 in 21/30 (" [...] *Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.*")

Elevare la soglia predetta, da parte dell'Amministrazione, come avvenuto in questo caso, significa impedire ingiustificatamente l'accesso ai successivi gradi del concorso a dei candidati che, comunque, hanno conseguito un punteggio superiore a 70/100mi.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, peraltro, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del *favor participationis* comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesano conformi ad una seria *ratio* giustificativa.

Invero, più volte in questi casi il TAR ha ammesso al prosieguo dell'*iter* concorsuale tutti i soggetti che avessero "superato" la prova concorsuale alla luce delle soglie di sufficienza normativamente previste e ha ritenuto illegittimi gli ulteriori contingentamenti numerici di sbarramento, chiarendo che "la limitazione della prosecuzione alla fase successiva del corso esclusivamente ai primi 500 candidati che abbiano riportato il voto richiesto nel bando, finisce per incidere sulla medesima ratio della soglia di sbarramento, ispirata ad un criterio meritocratico.

Infatti, tale ulteriore limitazione, che impedisce a coloro che si sono classificati dopo la 500° posizione di accedere alla seconda prova, fa dipendere la progressione nel concorso da un fattore sottratto alla disponibilità del singolo partecipante, finendo per determinare incertezza in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il superamento della prova e per escludere dal concorso candidati comunque in possesso di requisiti culturali e professionali superiori al minimo fissato dall'Amministrazione nel bando.

In virtù di tale ulteriore soglia di sbarramento un candidato che pure ha superato il punteggio minimo previsto potrebbe essere escluso per aver conseguito un punteggio inferiore per una assai limitata frazione di punti (anche in termini di decimi o centesimi di punto) rispetto ad altro partecipante che si è posizionato nei primi 500.

E' evidente, quindi, come tale meccanismo finisca per incidere negativamente sul criterio premiale, lodevolmente perseguito dall'Agenzia delle Entrate, facendo dipendere l'ammissione alla seconda prova da una condizione che non necessariamente costituisce indice di una migliore preparazione rispetto ad altri candidati che pure hanno riportato un punteggio superiore al minimo, ma con una differenza di punteggio pari ad una frazione di decimi o centesimi di punto" (T.A.R. Lazio, Sez. III , sent. 27 ottobre 2016, n. 10628).

Anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in casi analoghi, ha precisato che devono essere sospese "cautelarmente le esclusioni dalle ulteriori fasi di concorso, adottate dall'Amministrazione in applicazione del doppio sbarramento previsto dal bando, di concorrenti che abbiano superato la prima prova" disponendo, pertanto, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle fasi successive, al fine di tutelare i propri prevalenti interessi (Cons. di Stato, Sez. I consultiva, 24.10.2016, n. 2193).

Ebbene, anche nel caso di cui si controverte, vale la conclusione di pari significato maturata da codesto Tribunale in un caso analogo: "a causa dell'irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l'Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis e quindi palesandosi vieppiù l'eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo" (Tar Lazio, III bis, 11 gennaio 2014 n. 327).

Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora sostenuto, si riporta una recente pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, in un caso analogo, ha ritenuto che debba essere revocato in dubbio la “...ingiustificata limitazione dell’accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394).

Il Consiglio di Stato ha ribadito, peraltro, tale orientamento con successive e positive pronunce (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2960/2015, n. 4957/2015, n. 4773/2015, n. 4772/2015).

Orbene, l’agere amministrativo nel caso di specie si pone in contrasto con i principi richiamati in rubrica, posto che la Commissione ha precluso ingiustamente l’accesso alle successive prove a soggetti risultati idonei ai sensi della normativa richiamata in precedenza.

Alla luce del dato normativo e del citato orientamento giurisprudenziale, appare ancora più evidente che la diversa modalità di selezione oggi in esame risulta illegittima, in quanto la prova scritta è volta a selezionare i candidati più meritevoli, scremando i concorrenti, per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento del concorso; tuttavia, tale operazione di “sfeltimento” non può arrivare sino al punto, di fatto, di richiedere una preparazione superiore a quella normativamente prevista per superare le prove selettive.

Non è revocabile in dubbio l’illegittimità del bando impugnato, in quanto, a causa della doppia soglia di sbarramento, in spregio alla normativa di settore richiamata, i ricorrenti non sono stati ammessi alla successiva prova prevista dal concorso.

II. SULL’INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L’odierna parte ricorrente, pur avendo superato la soglia minima prevista dal Decreto ministeriale pari a 70/100mi, non è stata, però, ammessa a sostenere la successiva prova del concorso, non essendosi collocata nel contingente di posti previsto dall’art. 8, comma 2, del bando (illegittimo per le ragioni *ut supra* rappresentate).

L’interesse di parte ricorrente certamente sussiste in considerazione del fatto che, in caso di accoglimento dell’odierno ricorso, i ricorrenti verrebbero tutti indistintamente ammessi a sostenere le prove orali del concorso, già calendarizzate e in corso di svolgimento, come da avviso dell’Amministrazione.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l’ammissione dei ricorrenti.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati e, in riforma e/o annullamento degli stessi, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a sostenere la prova successiva *de qua*.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* risulta dalle considerazioni che precedono.

In relazione al *periculum in mora* occorre evidenziare il pregiudizio al gravissimo e irreparabile che i ricorrenti subiscono per essere stato illegittimamente esclusi dalla prova orale e/o pratica del concorso in esame.

In effetti, in assenza di un pronunciamento che consenta l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova in questione, il cui inizio è stato **già calendarizzato, per tutte le classi di concorso di interesse, per il mese di maggio scorso (e pertanto che ad oggi sono ancora in corso di svolgimento)**, la situazione sarebbe destinata ad aggravarsi irreparabilmente, posto che, di fatto, la contestata esclusione ai danni degli stessi si "cristallizzerebbe".

In argomento, anche di recente, il Giudice amministrativo ha osservato che «*per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia per tutti i partecipanti, la soluzione più congrua, in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell'iter concorsuale in soprannumero*» (da ultimo cfr. TAR Lazio, Sez. Seconda Quater, sent. n. 1077 del 18 febbraio 2021).

Peraltro, l'esistenza del descritto pregiudizio e dei presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare risulta essere già stata apprezzata (anche) da parte dell'Ecc.mo Consiglio di Stato in analoghe fattispecie.

In particolare, si evidenzia che lo stesso Consiglio di Stato ha accolto analoghe istanze cautelari di ammissione in soprannumero degli interessati alle successive prove concorsuali, rilevando «*che, nel bilanciamento di interessi, appare prevalente quello a mantenere la res ad huc integra*» e «*ordina[ndo] all'Amministrazione resistente di adottare misure idonee a garantire che gli appellanti possano partecipare senza pregiudizio alle successive fasi concorsuali in ipotesi di eventuale accoglimento dell'istanza cautelare in sede collegiale*» (cfr. decreto del 28/01/2022 n. 417).

Si aggiunga che l'auspicabile accoglimento dell'istanza cautelare in parola non comporterebbe nemmeno alcun effettivo "stravolgimento" della procedura concorsuale *de qua*, posto che i benefici

derivanti dall'impugnazione degli atti gravati sono circoscritti alla sola parte ricorrente, con la conseguenza che coloro che non hanno agito in tal senso, non possono poi beneficiare delle doglianze formulate dalla stessa parte ricorrente, pur qualora dovessero sopravanzarla in graduatoria (*ex multis* cfr. TAR Sicilia, Sez. I, 21 8 dicembre 2009, n. 2162; TAR Catania, Sez. I, ord. 20 aprile 2010, n. 448; in termini ord. 15 aprile 2011, n. 508, e sent. 24 agosto 2011, n. 2103; C.G.A. 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635; C.G.A. n. 194/15).

Per i motivi innanzi espressi si chiede, quindi, che venga disposta in via cautelare l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell'iter selettivo e, segnatamente, alle prove orali del concorso, già calendarizzate per il 6 maggio u.s. e tuttora in corso di svolgimento, ai fini dell'inclusione degli stessi nella graduatoria finale di merito.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Si rappresenta che l'odierna censura ha ad oggetto l'annullamento della prova scritta del concorso *de quo*: in tale contesto è noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'esclusione da un concorso pubblico, non sono individuabili dei controinteressati lesi dal provvedimento di esclusione, tenuto conto che in quel momento la procedura selettiva non è ancora conclusa e non è dato individuare quali soggetti avrebbero a che dolersi dell'eventuale annullamento del relativo provvedimento (si veda in proposito da ultimo TAR Lazio - Roma, Sez. Iquater, 29/01/2024, n. 1609; Consiglio di Stato, sez. II, 04/04/2023, n. 3445; Consiglio di Stato, sez. III, 27/04/2022, n. 3342 in cui si legge "*prima della formazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, atteso che in tale fase del procedimento concorsuale non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la sua esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso.*").

È stato, infatti, precisato che "*a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati*" (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. Iquater, 29/01/2024, n. 1609 cit.; Consiglio di Stato, II, 24 dicembre 2021, n. 8578).

In altri termini la cesura che impone al ricorrente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, di procedere alla notifica ad almeno uno dei controinteressati è l'avvenuta approvazione della graduatoria già nel momento in cui il ricorso viene notificato.

In ogni caso, qualora Codesto Ecc.mo Giudice adito non dovesse ritenere integro il contraddittorio nel caso di specie, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a.

Peraltro, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrenti di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali e/o prevedendo un'apposita prova suppletiva del concorso di cui è causa.

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus* e/o prevedendo un'apposita prova suppletiva del concorso di cui è causa.

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta il pagamento di un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo-Roma, 16 giugno 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell